

Decreto n. 2410

LA RETTRICE

- Visto** lo Statuto vigente dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT);
- Visti** gli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto** l'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
- Visto** l'art. 29, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto** il decreto del Presidente n. 221 del 07/05/2015 con cui è stato emanato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;
- Visto** il decreto rettorale n. 1514 del 10/07/2020 con cui è stato aggiornato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010;
- Visto** il decreto rettorale n. 2351 del 24/11/2025 con cui è stato emanato l'*addendum* al "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010";
- VISTA** la delibera del Senato accademico del 18 marzo 2026;
- VISTA** la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2026.

DECRETA


l'allegato Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n.240/2010.

Il Regolamento sostituisce ad ogni effetto i previgenti regolamenti emanati.

Roma, 31/03/2026

La Rettrice

prof.ssa Mariagrazia Russo



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI
RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 24
DELLA LEGGE N.240/2010**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1

Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n.240, disciplina la procedura di chiamata dei Professori di prima e seconda fascia, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice Etico dell'Università degli Studi Internazionali di Roma.

Art. 2

Regime delle incompatibilità

1. Non possono partecipare ai procedimenti di cui all'art. 1, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari della procedura sono i seguenti:

- a) studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 limitatamente alla durata della stessa;
- c) professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 4

Attivazione della procedura

La procedura è attivata dal Consiglio di Amministrazione.

1. Il Senato, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori associati e ordinari per le proposte di chiamata di professori associati e ai professori ordinari per le proposte di chiamata di professori ordinari, formula la proposta di chiamata, stabilendo il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare con riguardo alle linee strategiche relative all'offerta formativa definite dal Consiglio di Amministrazione e alle conseguenti esigenze didattiche e scientifiche da soddisfare. Le delibere devono prevedere la tipologia dell'impegno scientifico, didattico e professionale richiesto e potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà presentare, comunque non inferiore a 12.

2. Il Consiglio di Amministrazione verifica l'effettiva disponibilità finanziaria, la congruità della copertura della posizione con le linee di evoluzione strategica dell'offerta formativa dell'Ateneo e/o la necessità di soddisfare requisiti minimi di docenza, nonché le motivazioni relative alla scelta di:

a) chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, nonché dell'art. 29, comma 7, della legge n. 240/2010 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° luglio 2011 e successive modificazioni;

b) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge 240/2010, disciplinata dagli articoli del successivo Titolo II del presente regolamento;

c) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'art. 24, comma 5 per i ricercatori a tempo determinato, disciplinata dagli articoli del successivo Titolo III del presente regolamento;

d) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'art. 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi Internazionali – UNINT, disciplinata dagli articoli del successivo Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II

PROCEDURA SELETTIVA

Art. 5

Bando

1. La procedura selettiva prende avvio a seguito dell'emanazione di un bando con decreto rettorale pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo e sul sito web del MUR.

2. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sul sito web dell'Ateneo e sul sito web del MUR.

3. Il bando deve contenere:

a) l'indicazione della tipologia ai sensi del comma 2 del precedente art. 4;

b) il ruolo (professore di prima o seconda fascia);

c) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite riferimento a uno o più settori scientifico disciplinari;

d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);

- e) l'indicazione dei diritti e doveri del docente, con particolare riguardo all'osservanza del Codice etico di Ateneo;
- f) il trattamento economico e previdenziale;
- g) la sede di prestazione prevalente delle attività didattiche;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e comunque non inferiori a 12;
- j) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- k) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
- l) le modalità di presentazione delle domande.

Art. 6

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Rettore, secondo le modalità e il termine indicati nel bando.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione;
- c) le autocertificazioni relative ai requisiti soggettivi richiesti;
- d) una dichiarazione nella quale il candidato si impegna, in caso di chiamata:
 - 1. al rispetto del Regolamento didattico di Ateneo e del codice Etico di Ateneo;
 - 2. ad adeguare la propria attività didattica ai bisogni degli studenti e agli obiettivi del Dipartimento, ferma restando la libertà di insegnamento;

I candidati dovranno inoltre dichiarare la propria disponibilità ad effettuare esami presso i poli didattici e gli istituti in convenzione, nonché a tenere lezioni anche in videoconferenza e/o su piattaforma e-learning.

Art. 7

Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Senato accademico dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il CdA stabilisce l'eventuale compenso per i soli componenti esterni all'Università.

2. Per le procedure per la chiamata di un professore di prima fascia, la Commissione è composta dal Rettore, o dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, e da due professori di prima fascia appartenenti, di norma, allo stesso macrosettore concorsuale di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, e s.s.m., oggetto della selezione. Qualora il bando specifichi uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel macrosettore concorsuale almeno uno dei componenti della Commissione deve, nella misura del possibile, appartenere a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati. In caso di

bisogno o di opportunità al posto del Rettore o del Direttore di Dipartimento, il CdA potrà nominare un altro docente.

3. Per le procedure per la chiamata di un professore di seconda fascia, la Commissione è composta dal Rettore, o dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, e da due professori di prima o di seconda fascia appartenenti, di norma, allo stesso macrosettore concorsuale di cui al Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336, e s.s.m., oggetto della selezione. Qualora il bando specifichi uno o più settori scientifico-disciplinari ricompresi nel macrosettore concorsuale almeno uno dei componenti della Commissione deve, nella misura del possibile, appartenere a uno dei settori scientifico-disciplinari indicati. In caso di bisogno o di opportunità al posto del Rettore o del Direttore di Dipartimento, il CdA potrà nominare un altro docente.

4. I membri della Commissione, con l'accettazione dell'incarico, si impegnano a rispettare i tempi previsti per la conclusione dei lavori.

5. La Commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

6. La nomina della Commissione viene resa effettiva con decreto del Rettore. Qualora il Rettore sia membro della Commissione, la nomina viene resa effettiva con decreto del Presidente del CdA. La composizione della Commissione è resa pubblica tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del decreto di nomina dovrà contenere la data prevista di conclusione dei lavori.

Art. 8

Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell'attività didattica dei candidati, nel rispetto di quanto specificato nel bando e tenendo conto:

- a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) dell'originalità, del rigore metodologico e del rilievo della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- c) della congruità dell'attività di ciascun candidato con il settore concorsuale e con il profilo eventualmente indicato nel bando nonché con le specifiche funzioni che il docente sarà chiamato a svolgere;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

2. Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice.

3. La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati e accerta la conoscenza delle lingue straniere eventualmente richieste e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana e comunque di un livello non inferiore a quello richiesto per le funzioni che il docente sarà chiamato a svolgere. La Commissione può prevedere una discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

4. La Commissione può acquisire, secondo modalità espressamente previste nel bando, valutazioni di altri docenti e studiosi anche stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica e accademica.

5. Qualora se ne ravveda il bisogno e la Commissione ne faccia richiesta, la Commissione potrà essere autorizzata a lavorare in modalità telematica anche nelle fasi successive alla prima riunione o in parte di esse. Tuttavia, le fasi della procedura nelle quali è prevista la presenza dei candidati devono, di norma, svolgersi in presenza. In casi eccezionali e in presenza di motivazioni che lo giustifichino, il Rettore, o il Presidente del CdA qualora il decreto di nomina sia a firma del Presidente del CdA, potrà autorizzare deroghe purché possano essere adottate misure adeguate a garantire la piena trasparenza della procedura, evitando qualsiasi disparità di trattamento tra i candidati.
6. Per la copertura di posti di ruolo di seconda fascia, il bando deve prevedere l'espletamento di una prova didattica pubblica. Da tale prova potranno essere esonerati i candidati già in servizio come professori di seconda fascia.
7. Per la copertura di posti di ruolo di prima fascia, il bando deve prevedere l'espletamento di una prova didattica pubblica per i candidati che non siano già in servizio come professori di seconda o di prima fascia. Tale prova potrà comunque essere prevista dal bando o richiesta dalla Commissione per tutti i candidati.
8. Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
9. Al termine dei lavori la Commissione formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio comparativo collegiale, formulando la graduatoria finale.

Art. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine indicato dal Decreto di nomina, di norma entro sessanta giorni. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, ovvero nel caso in cui il Presidente della Commissione rappresenti un ragionevole dubbio in ordine alla possibilità di concludere i lavori nei termini previsti a causa del negligente comportamento di uno dei suoi membri o di altri impedimenti, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, e, in caso di urgenza, il Presidente del CdA in accordo con il Rettore, procede immediatamente alla sostituzione del/dei componente/i cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il decreto di nomina della nuova Commissione viene emanato secondo le norme di cui all'art. 7, comma 6.
2. Al termine del procedimento la Commissione dichiara un candidato vincitore e, in presenza di più candidati ritenuti meritevoli, stabilisce un'eventuale graduatoria degli altri candidati dichiarati idonei a ricoprire il posto in oggetto tenuto conto del settore concorsuale, del SSD eventualmente indicato nel bando nonché delle specifiche funzioni che il docente sarà chiamato a ricoprire. A tale graduatoria l'Ateneo potrà eventualmente ricorrere esclusivamente nel caso in cui decida di operare uno scorrimento di graduatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2. Tale graduatoria non potrà essere utilizzata per la copertura di nuovi posti diversi da quello o quelli di cui al bando in oggetto.
3. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore o, qualora il Rettore sia membro della Commissione, con decreto del Presidente del CdA, entro trenta giorni dalla consegna agli uffici e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

In caso di non approvazione, il Rettore o il Presidente rinvia gli atti alla Commissione per le necessarie correzioni ed integrazioni.

Art. 10

Chiamata del candidato selezionato

1. All'esito della procedura, entro due mesi dal decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può:
 - a) procedere alla proposta di chiamata del candidato selezionato;
 - b) deliberare di non procedere alla chiamata al verificarsi di eventi dalla pubblicazione del bando che incidano sull'assetto complessivo dell'offerta formativa o sui requisiti di docenza.
2. In caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore ovvero in caso mancata presa di servizio dello stesso, il CdA, sentito il Senato accademico, valuterà l'opportunità di procedere ad una nuova selezione o operare uno scorrimento di graduatoria.
3. La chiamata è disposta con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione.
4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di non procedere alla chiamata è notificata a tutti i candidati entro 20 giorni dalla adozione.

TITOLO III

PROCEDURA VALUTATIVA

Art. 11

Procedura ai sensi dell'art. 24 commi 5 e 6 legge n. 240/2010

Nel caso dei ricercatori di cui al previgente art. 24, comma 3, lettera b della legge n. 240/2010 e dei professori associati e dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 della legge n.240/2010, la proposta di chiamata è formulata dal Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza dei professori di ruolo della fascia corrispondente o superiore ed è preceduta dall'indicazione di settore scientifico disciplinare espressa dal Consiglio di amministrazione in funzione delle linee di indirizzo strategico dell'Ateneo.

Art. 12

Commissione ed espletamento della procedura

1. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione deliberano in merito all'approvazione della proposta e viene istruita la procedura valutativa con commissione di norma nominata dal Rettore e costituita da un membro interno e due membri esterni afferenti allo stesso e/o affine settore scientifico disciplinare della fascia corrispondente o superiore. In caso di bisogno o opportunità il Senato accademico può nominare un membro interno anche non afferente allo stesso e/o affine settore scientifico disciplinare della fascia corrispondente o superiore, compreso il Rettore e il Direttore di Dipartimento. Qualora il Rettore sia membro della Commissione, la nomina viene resa effettiva con decreto del Presidente del CdA.

Ottenuto il parere favorevole della Commissione esaminatrice, il Presidente del Consiglio di amministrazione dispone con proprio Decreto la nomina in ruolo del professore di seconda fascia, deliberata dal Consiglio di Dipartimento e approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. L'attivazione della procedura e la composizione della Commissione è resa pubblica sul sito web dell'Ateneo e comunicata al professore o al ricercatore interessato che abbia presentato istanza, con un preavviso di 7 giorni, al termine dei quali l'interessato dovrà presentare una relazione sull'attività didattica e di ricerca svolta nel triennio precedente e una copia delle pubblicazioni prodotte.

3. Il candidato è sottoposto alla valutazione dell'idoneità didattica e deve svolgere una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, salvo che ricopra la qualifica di professore associato. Tale prova potrà comunque essere richiesta dalla Commissione.

4. Acquisita la relazione di cui al comma 2 sull'attività del ricercatore o del professore da valutare e che abbia presentato istanza, svolta altresì la prova didattica, ove prevista, la Commissione procede alla valutazione che si svolge in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, stabiliti nell'ambito dei criteri fissati con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344. In caso di esito positivo, il ricercatore interessato viene inquadrato nel ruolo degli associati o il professore associato viene inquadrato nel ruolo degli ordinari.

Art. 13

Chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o vincitori di programmi di ricerca

1. Rientrano nell' art.1: studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario; studiosi vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, identificati dal decreto ministeriale 22 luglio 2022, n. 919; fino al 31 dicembre 2025, la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in deroga ai requisiti temporali di stabilità ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023, n. 44, come convertito dalla l. n. 74 del 21 giugno 2023.

2. Il Dipartimento interessato, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei professori di ruolo di prima fascia, formula una proposta di chiamata diretta, corredata da motivata relazione circa la qualità e la rilevanza scientifica del candidato.

3. La proposta è trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che deliberano sull'approvazione, verificando la disponibilità finanziaria e la coerenza con le esigenze di Ateneo.

4. La proposta è inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta, secondo le modalità indicate nelle linee guida ministeriali.

5. Acquisito il nulla osta, la nomina è disposta con decreto del Rettore, che determina anche la relativa classe stipendiale.

Art. 14

Chiamata diretta per chiara fama

1. La copertura di posti di professore ordinario può avvenire altresì mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, in possesso dei requisiti individuati dal decreto ministeriale 25 luglio 1997.

2. La proposta di chiamata è deliberata dal Dipartimento con la maggioranza dei due terzi dei professori di prima fascia e deve essere accompagnata da una relazione dettagliata che illustri i titoli, i riconoscimenti scientifici internazionali o le posizioni accademiche ricoperte dal candidato.

3. La procedura segue quanto previsto all'articolo 1, commi 3-5.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Presa di servizio

1. La chiamata del candidato a seguito delle procedure di cui al presente regolamento, decorre con la presa di servizio che avviene di norma il 1° ottobre dell'anno accademico successivo a quello in cui si svolge la procedura di valutazione.
2. Eventuali assunzioni in servizio in corso d'anno accademico, sono determinate dalla Giunta esecutiva dell'Università sentito il Direttore di dipartimento.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, pubblicato sul sito web dell'Università.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Roma, 31/03/2026

La Rettrice
prof.ssa Mariagrazia Russo

